

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
			Nr. 197	Data 29/12/2020
	OGGETTO: PATROCINIO LEGALE PER AVVISO DI CONCLUSIONI INDAGINE ART. 415 C.P.P..			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

PATROCINIO LEGALE PER AVVISO DI CONCLUSIONI INDAGINE ART. 415 C.P.P..

Originale

L'anno 2020 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 18.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
3) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
4) Mastroianni Maria	Assessore	SI
5) Gugliotta Michele	Assessore	AG

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione skype come previsto dal decreto sindacale n. 12 in data 16.11.2020, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE PER AVVISO DI CONCLUSIONI INDAGINE – ART. 415 C.P.P..

Si allontana dall'aula l'Assessore Gugliotta Michele;

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa;

Premesso:

- che con nota prot. 9732 pervenuta in data 14.07.2020, seguito di atto di avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 c.p.c. riferito a soggetto, al tempo dei fatti, Segretario comunale di questo Comune, nonché Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, lo stesso ha chiesto a questo Comune:
- di condividere ed esprime il gradimento relativamente alla nomina degli avvocati dello Studio legale VIOLA Marino e ZANARI Massimo, del Foro di Novara;
- il riconoscimento degli oneri dell'iniziale art. 28 del C.c.n.l. del 14.09.2000, fermo restando il rispetto delle condizioni che non sussista conflitto di interesse, oltre le ulteriori previsioni di legge in materia, per cui il rimborso potrà avvenire solo al verificarsi di dette condizioni normative;

Osservato:

- che i fatti oggetto di contestazione sono attinenti all'assunzione da parte delle funzioni di Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale a decorre da 21.05.2019 al 30.04.2020, da cui è maturata la conduzione del Canile Sanitario di Borgo Ticino, a seguito della cessazione delle funzioni di Direttore di detto Canile da parte di dipendente di questo Comune, che dopo le elezioni amministrative presso altro Comune, ha assunto le funzioni di neo Consigliere comunale di un Comune facente parte del servizio convenzionato di detto Canile sanitario comprendente una popolazione tra i comuni superiore ai 15.000 abitanti, da cui giusto art. 1, comma 41, comma 42, lett. c), comma 50 lett. c) e d) punto 1) e lett. f) della legge 6.11.2012, n. 190 e s.m.i., l'incompatibilità su citata;

Richiamata:

- l'Ordinanza della Cassazione Civile - Sez. 6 Num. 16933 Anno 2019, che in merito ad un Segretario comunale assolto in un procedimento penale dichiara il diritto al rimborso delle spese legali sostenute: *"... essendo parimenti consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di rimborso delle spese legali, la pubblica amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale se sussiste un proprio interesse specifico, da individuarsi qualora l'attività oggetto dell'imputazione sia connessa all'espletamento del servizio o all'assolvimento di compiti istituzionali."*;
- i chiarimenti ancora della Cassazione, sez. lavoro, Sentenza del 31.10.2017 n. 25976, che in merito alle spese legali per i dipendenti evidenzia, tra l'altro:
"2.1 E' già stato evidenziato in più pronunce di questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. 6.7.2015 n. 13861; Cass. 27.9.2016 n. 18946; Cass. 4.7.2017 n. 16396) che l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio. Infatti il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto temperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione."

La necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le diverse discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987 per i dipendenti degli enti locali; art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti statali; art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti; le diverse previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per ciascun comparto), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative, si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13.3.2009 n. 6227). Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute.

2.2. L'art. 28 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali, applicabile alla fattispecie ratione temporis ex art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel ricalcare la disciplina già dettata dall'art. 67 del d.p.r. n. 268 del 1987, prevede che « L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. ».

La disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227). Detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di ulteriori condizioni perché l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato il datore di lavoro pubblico agisca anche «a tutela dei propri diritti ed interessi».

Sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, come è stato affermato da questa Corte interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente.

In mancanza della previa comunicazione non è configurarle in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia.

Parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente.”;

Preso atto:

- che detti iniziali presupposti normativi, trovano ampia e definitiva soluzione nell'attuale art. 104 del recente C.c.n.l. relativo al personale dell'Area delle funzioni locali comprendenti alla Sezione IV i Segretari comunali e provinciali, che al comma 1 che espressamente prevede:

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del segretario per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il segretario da un legale di comune gradimento.

Osservata:

- la corretta comunicazione resa dal Segretario comunale interessato in merito al "gradimento" su citato, nonché l'assenza, allo stato dei fatti, di un evidente conflitto di interessi in ragione degli scarichi a cielo aperto riscontrati, al di là della brevità e temporaneità delle funzioni di Responsabile, unitamente ai provvedimenti assunti da questa Amministrazione e dal medesimo Responsabile, al solo fine della possibilità dell'adozione del presente provvedimento, rimanendo in ogni caso rimessa ogni decisione al giudice penale cui rimane subordinata ogni decisione in merito al diritto del rimborso delle spese legali derivanti, anche ex post;

Considerato:

- che già in passato (deliberazione G.C. n. 43/2013), per la figura degli amministratori, richiamando espressamente la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30.01.2007, n. 480) questo Comune ha dichiarato chiaramente la possibilità del rimborso delle spese legali sostenute in ragione delle funzioni pubbliche esercitate presso l'Ente comunale, ove siano assolti con formula piena e non sussista conflitto di interesse con il medesimo Comune;

- che pertanto possa ritenersi possibile, da parte di questo Comune assumere l'impegno di spesa derivante da giudizi legali che nascono in ragione ancor prima della carica attualmente esercitata di Amministratore pubblico, che si concludano poi favorevolmente, tenuto conto della preventiva comunicazione dell'assistenza legale già comunicata su cui non sussistono motivi ostativi da parte di questo Comune;

RITENUTO:

- di dover pertanto aderire alla richiesta, provvedendo ad autorizzare l'assunzione dell'onere della spesa quale possa derivare e connesso impegno di spesa derivante dall'avviso di conclusione delle indagini, salvo in caso di condanna, promuovere il rimborso delle spese sostenute da questo Comune, dando ampio mandato al Responsabile del Servizio per l'assunzione di spesa e relativa liquidazione;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 che dichiara rimessa all'Amministrazione comunale la volontà di riconoscimento del debito maturato;

OSSERVATA:

- la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole di n. 4 componenti presenti.

D E L I B E R A

- 1) Di dichiarare, per i motivi espressi in narrativa, il nulla osta di questo ente al gradimento dell'Avvocato ZANARI Massimo, con studio in via XX Settembre n. 38 – Novara - del Foro di Novara;
- 2) Di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, l'assunzione delle spese legali presunte derivanti a causa del giudizio nei vari stati e gradi fino al passaggio in giudicato della sentenza, dando atto della richiesta, in caso di condanna, del rimborso delle spese sostenute da questo Comune;
- 3) Di dare ampio mandato al Responsabile del servizio per l'assunzione dell'impegno della spesa derivante, previa richiesta di preventivo al medesimo legale, alle condizioni di cui alla presente deliberazione;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Assicurazione D.A.S. S.p.A., con cui il Comune di Borgo Ticino ha in essere polizza assicurativa di "Tutela legale";
- 5) Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

* * * * *



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2020 / 294

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria

Oggetto: PATROCINIO LEGALE PER AVVISO DI CONCLUSIONI INDAGINE ART. 415 C.P.P..

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2020



Il Responsabile di Settore
Dott. Regis Milano Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2020



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14/04/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 14/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 28/12/2020.

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 16/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

